

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-802 del 13/02/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, art. 208, Autorizzazione Unica per la costruzione e la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - per ampliamento impianto pre-esistente e inclusione impianto di frantoio inerti naturali e betonaggio (precedente AUA adottata con DET. 4672/2016 e smi), in Via Molino Vecchio n.133, loc. Ghiare di Berceto, comune di Berceto (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-843 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 27 settembre 2022, n.152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 100/2023;

VISTA:

- la domanda di Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Via Molino Vecchio n.133, loc. Ghiare - CAP 43010 Comune di Berceto (PR), presentata dalla Ditta GRENTI S.p.a. (CF/PIVA: 01514520343), avente sede legale in Comune di Solignano (PR) CAP 43046 Via Marconi n.6, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita da questa Arpae SAC al prot. PG/2023/203858, 203863, 203864 del 13/01/2023 e seguenti, entro la documentazione di Valutazione di Impatto Ambientale (Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR - prot. della Regione Emilia Romagna PG.2023.26456 del 13/1/2023 e altri seguenti);

VISTE:

- la documentazione a completamento dell'istanza recepita al prot. Arpae PG/2023/50201 del 21/03/2023, a fronte della richiesta avanzata da Arpae SAC Parma con prot. PG/2023/30104 del 20/02/2023 in seguito a verifica di completezza;
- la documentazione integrativa depositata da GRENTI S.p.a. in data 04/10/2023 e acquisita al prot. Arpae PG/2023/167835 del 04/10/2023 (dalla Regione E.-R. con prot. PG.2023.1041213 del 16/10/2023), a fronte della richiesta integrazioni avanzata da Arpa SAC con nota Prot. PG/2023/96728 del 05/06/2023 in seguito a Cds istruttoria e alla concessione di proroga di 90 giorni (PG/2023/105115 del 15/06/23) richiesta dallo stesso proponente (con nota acquisita al prot. PG/2023/103439 del 13/06/23);
- la documentazione e i chiarimenti volontari trasmessi dal proponente acquisiti in data 29/01/2024 con PG/2024/17089, in data 06/02/2024 con PG/2024/2355 e in data 08/02/2024 con PG/2024/24532 sono stati acquisiti chiarimenti volontari;

CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel contesto dell'istruttoria di VIA volontaria per il rilascio del PAUR e che, in particolare:

- con prot. PG/2023/58146 del 03/04/2023 ARPAE SAC Parma ha comunicato l'avvio del procedimento di PAUR (comprensivo dell'endoprocedimento di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi);
- in data 06/04/2023 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di deposito dell'istanza sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, nonché sull'Albo pretorio informatico del Comune di Berceto per 30 giorni consecutivi; durante i 30 giorni di deposito non sono pervenute osservazioni;
- con comunicazione prot. PG/2023/67893 del 18/04/2023, Arpae SAC Parma ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria e ne ha convocato la seduta per il giorno 11/05/2023;
- le integrazioni del 04/10/2023 sono state pubblicate dal 24/10/23 per 15 giorni naturali e consecutivi al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle Valutazioni Ambientali;
- con nota prot. PG/2023/194369 del 15/11/2023 ARPAE SAC Parma ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 23/11/2023;
- con nota prot. PG/2024/16154 del 05/01/2024 ARPAE SAC Parma ha convocato la seconda seduta di Conferenza dei servizi per il giorno 17/01/2024; infine con nota prot. PG/2024/21550 del 02/02/2024 ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 08/02/2024;

VISTI i pareri, atti e nulla osta acquisiti dagli Enti competenti come di seguito indicato:

gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di PAUR, ai cui verbali, in particolare il Verbale conclusivo del 08/02/2024, si rimanda per il dettaglio; durante i lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere interlocutorio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. n° 7652 del 10/05/23 (acquisita con prot. ARPAE PG/2023/82740 del 11/05/2023), successivamente recepito in termini favorevoli nell'ambito della conferenza dei servizi, seduta del 17/01/24;
- parere favorevole di AUSL prot. 3788 del 17/01/2024 (acquisita con prot. ARPAE PG/2024/9198 del 17/01/2024); (Allegato 1), nonché la valutazione espressa in Conferenza di servizi conclusiva del 08/02/2024, in cui sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come "Industria insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti la parte prima lettera B) punti 18 (calcestruzzo), 83 (minerali, rocce) e 100 (rifiuti solidi e liquami, depositi impianti di depurazione e trattamento) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994) e non si impartiscono ulteriori prescrizioni;
- la nota prot. n. 888.P del 26/01/2024 (acquisita al prot. Arpae PG/2024/16211 del 26/01/2024) con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza ha espresso parere di competenza favorevole sull'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria; allegata quale parte integrante al presente atto (Allegato 2);
- l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. dal Comune di Berceto con Determina dell'UTC n° 62 del 06/02/2024 trasmessa con nota prot. 2811 del 06/02/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2024/23356 del 06/02/2024, subordinata alla prescrizione "che vengano eseguite con la massima cura e a regola d'arte tutte le necessarie opere accessorie previste, in particolare quelle di convogliamento e regimazione delle acque superficiali anche in riferimento agli ambiti circostanti al fine di prevenire fenomeni di dissesto ed erosione", allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 3);
- il nulla osta dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile espresso nell'ambito della CdS decisoria, seduta del 17/01/2024, relativamente a tutte le competenze di merito (compreso, considerato il contesto specifico le valutazioni rientranti in ambito di vincolo idrogeologico come da

parere dell'Unione dei Comuni Valli Taro prot. 827 del 08/02/2024, acquisito agli atti di Arpae con PG/2024/25050 del 08/02/2024 che rimanda a dette competenze, allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 4);

- la nota prot. n.2970 del 08/02/2024, recepita al prot ARPAE n. 5417 del 08/02/2024, in cui il Sindaco del Comune di Berceto si è espresso favorevolmente in merito alla compatibilità dell'insediamento per l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta GRENTI S.p.a., rispetto alla classificazione di Industria Insalubre di prima classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, visto il ricadere del progetto ai punti 83 e 100, parte prima, lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994), sulla base del parere espresso da AUSL e di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2024/9071 del 17/01/2024 (depositata agli atti), con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Via Molino Vecchio n. 133, località Ghiare, Comune di Berceto (PR), e si formulano considerazioni in ordine alle matrici rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;
- il titolo abilitativo Permesso di costruire ordinario (P.d.C.) rilasciato dal Comune di Berceto, n.2PC/2024 del 05/02/2024 (trasmessa con nota del Comune prot. n.2966 dell' 08/02/2024, acquisita agli atti con PG/2024/25433 del 08/02/2024), ai sensi dell'art.18 della L.R. 15/2013 allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 5);

DATO ATTO che i seguenti Enti sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio:

- Provincia di Parma;

RILEVATO CHE:

- il presente provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., su richiesta della Ditta, sostituisce e integra i titoli abilitativi in materia ambientale relativi alle altre attività svolte nel medesimo sito, Via Molino Vecchio n.133, loc. Ghiare di Berceto, Comune di Berceto (PR), specificatamente nello stabilimento limitrofo all'impianto di trattamento rifiuti, (autorizzato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 359/2014 "Decisione in merito alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Via Molino Vecchio, loc. Ghiare, Comune di Berceto. Ditta Costruzioni Grenti S.r.l. ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., parte II L.R.9/99 e s.m.i. e L.R. 21/04"), ossia l'attività di frantoio di inerti naturali e impianto di betonaggio precedentemente autorizzati con AUA di provv.to SUAP del 28/11/2016 e s.m.i e atto Arpae SAC Parma di adozione AUA DET-AMB-2016-4672 del 24/11/2016 e s.m.i. (successivamente volturato con Det. Arpae DET-AMB-2018-3924 del 30/07/2018 - atto SUAP del 24/09/2018);
- il presente provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.oltre a sostituire tutti i titoli abilitativi in materia ambientale concernenti il progetto (autorizzazione all'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzazione agli scarichi di acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico), include, quale endoprocedimento, anche il titolo abilitativo edilizio (nello specifico Permesso di Costruire n.2PC/2024 del 05/02/2024 - a.s. LR n.15/2013 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Berceto, volto alla realizzazione delle strutture edilizie che consentono l'ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti;

CONSIDERATO, in merito alla matrice rumore, che:

- la Ditta ha presentato Valutazione Previsionale di Impatto acustico (acquisita agli atti di Arpae SAC Parma PG/2022/203858-863-864 del 13/12/2022 e al prot. agli atti della Regione Emilia-Romagna PG/2023/26456 del 13/01/2023), a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale;
- Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, nella relazione tecnica acquisita al prot. PG/2024/9071 del 17/01/2024 ha dichiarato: *“La valutazione previsionale di impatto acustico redatta da personale con qualifica di Tecnico competente in acustica ed allegata all’istanza in esame, prevede l’implementazione delle barriere acustiche presenti al contorno dell’areale sia in prossimità dell’accesso, sia lungo il confine sud dell’area in progetto. La modifica che sarà apportata al tratto viario, oltre a comportarne l’innalzamento rispetto alle aree di trattamento con conseguente attenuazione dell’esposizione, prevede la messa in opera di barriere acustiche in direzione dello stabilimento. Al riguardo, si prescrive una verifica fonometrica post operam presso i ricettori maggiormente esposti nelle condizioni di massimo disturbo, da effettuarsi entro 30 giorni dal momento di attivazione degli impianti e successivamente da trasmettere al Sindaco del Comune di Berceto e ad Arpae”;*
- che AUSL e Comune di Berceto non hanno espresso pareri ostativi in merito a tale matrice per quanto di rispettiva competenza;

CONSIDERATO, in merito alla matrice scarichi idrici, che:

così come già valutato e richiamato nel provvedimento AUA (atto SUAP del 28/11/2016 DET-AMB-2016/4672 del 24/11/2016 e s.m.i., *“...le acque industriali derivanti dall’impianto di betonaggio defluiscono attraverso reti fognarie poste all’interno dell’area del frantoio ed afferiscono all’impianto di trattamento posto in prossimità del torrente Manubiola, prima dello scarico S1...”*. Il punto finale di scarico S1 veniva già ricompreso nella autorizzazione 359/14 afferente all’impianto di trattamento rifiuti, in questo ambito autorizzativo, verrà aggiornato a seguito dell’intervento progettuale oggetto di quell’ultimo PAUR/VIA. *“... L’impianto di betonaggio non determina la produzione di acque industriali in quanto i reflui derivanti dal lavaggio delle autobetoniere sono trattati in impianti di betonwash, e reimmessi nel ciclo produttivo del calcestruzzo. Gli scarichi idrici derivanti dallo stabilimento sono pertanto unicamente quelli derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento rispettivamente in disoleatore/dissabbiatore e dai servizi igienici trattati in fossa biologica. Tutte le acque meteoriche incidenti sul piazzale aziendale...afferiscono alla vasca di trattamento posto prima dello scarico S1. Gli scarichi civili dei servizi igienici si uniscono ai reflui derivanti dal dissabbiatore disoleatore delle acque incidenti sui piazzali...”*.

CONSIDERATO, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che:

- la Ditta risulta essere autorizzata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 359/2014 “Decisione in merito alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Via Molino Vecchio, loc. Ghiare, Comune di Berceto. Ditta Costruzioni Grenti S.r.l. ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., parte II L.R.9/99 e s.m.i. e L.R. 21/04” con valutazione positiva a voti unanimi e palesi in data 25 settembre 2014 e s.m.i. e con Provvedimento unico del Comune di Berceto del 28/11/2016 in riferimento alla pratica SUAP 85/2015 (che comprende la Determinazione Dirigenziale di Arpae n.

DET-AMB-2016-4672 del 24/11/2016), volturata alla Ditta Grenti SPA con provvedimento SUAP del 24/09/2018 in riferimento alla pratica SUAP 105/2017 e che comprende la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-3924 del 30/07/2018;

- la Ditta nel SIA Progettuale trasmesso ad Arpae SAC ed acquisito a protocollo PG/2022/203858 del 13/12/2022 ha dichiarato che *“Nello stesso provvedimento autorizzativo si è scelto di ricomprendere tutte le attività della Ditta Grenti spa presenti all’interno dello stabilimento (frantoio ed impianto di betonaggio), così da permettere l’ottimizzazione dell’iter autorizzativo insieme ad una completa analisi degli impatti derivanti dalle attività.”*
- si richiede l’ampliamento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 208 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al DM n. 152 del 27 settembre 2022 es.m.i.;
- l’attività industriale prevede “trattamento di rifiuti non pericolosi” e “produzione di calcestruzzo”;
- Oltre all’attività di trattamento rifiuti inerti non pericolosi, di cui si prevede l’ampliamento, al contorno dell’area di progetto sono presenti:
 - ➤ l’attività di frantoio per la produzione e lo stoccaggio di inerti naturali;
 - ➤ l’impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo.
- si prende atto che le aree dedicate al trattamento ed al recupero rifiuti avranno una completa separazione delle attività al contorno prima descritte;
- si prende atto che si provvederà alla realizzazione di un nuovo capannone con struttura metallica in grado di ospitare alcune delle lavorazioni previste, così da limitare la generazione di polveri aerodisperse;
- i mezzi d’opera impiegati nelle fasi di carico e movimentazione dei materiali saranno una pala gommata e un escavatore idraulico;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- si prende atto della presenza di due impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
- sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi.

CONSIDERATO, per la matrice recupero rifiuti, che:

- si è acquisita da GRENTI S.p.a. nota integrativa volontaria, acquisita al prot. di Arpae SAC Parma PG/2024/16266 del 26/01/2024 contenente dati catastali, superfici e coordinate centroide impianto, nonché conferma destini e caratteristiche prodotti EoW);
- il Piano Strutturale Comunale del comune di Berceto è stato definitivamente approvato assieme al Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/09/2013 ai sensi degli art. 28 e 29 della Legge regionale Emilia-Romagna 24/3/2000, n. 20 e s.m.i. e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/11/2018, è stata approvata la Variante specifica del RUE 2018. Le aree interessate dal progetto di cui alla presente sono state oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, soggetto a Convenzione con l’Amministrazione Comunale [Atto Rep. N. 971 del 26 maggio 2014]. Il Piano conteneva una serie di interventi finalizzati al riassetto generale dell’area produttiva, con interventi di varia natura tra cui l’attività di gestione rifiuti. La legittimazione dell’utilizzo delle aree in oggetto per attività di trattamento rifiuti, è

quindi insita nell'approvazione del PUA con deliberazione del Consiglio Comunale (C.C. n. 11 del 24.03.2014); la legittimazione dell'utilizzo delle aree in oggetto per attività di trattamento rifiuti, è stata ritenuta dal Comune di Berceto insita nell'approvazione del PUA di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (C.C. n. 11 del 24.03.2014), confermato in ambito di conferenza dei servizi decisoria di PAUR/VIA (verbale conclusivo) e pertanto lo stesso Comune non ha ravvisato contrasti con la pianificazione comunale. Parimenti sono rispettati gli indici urbanistici e standard richiesti dal P.U.A.

RILEVATO CHE:

- la Società GRENTI S.p.a. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 28/10/2023 per la quale è stata presentata domanda di rinnovo e risulta lo stato di "aggiornamento in corso", pertanto da ritenersi valida;
- la Ditta GRENTI S.p.a. con nota del 07/02/2024 acquisita al prot. n. PG/2024/24530 del 08/02/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in località Ghiare di Berceto; autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.278 del 15 luglio 2022 presso lo stabilimento GRENTI S.p.A. in Ghiare di Berceto - Via Molino Vecchio n.133"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01210554410349 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 690,00 € versate in data 08/02/2024, conformemente al tariffario Arpae voce 12.5.2.3 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i., con potenzialità superiore alle 50 t/giorno (1.000 t/giorno), tenuto conto della riduzione del 50% prevista per gli endo-procedimenti di PAUR-VIA in possesso di certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS;
- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione unica in oggetto;

DETERMINA

a) DI RILASCIARE l'Autorizzazione Unica, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per la costruzione e la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, alla Ditta:

Ragione sociale:	GRENTI S.p.a.
Partita IVA/Codice Fiscale:	01514520343
Sede legale:	Comune di Solignano (PR) CAP 43046 Via Marconi n.6
Sede operativa:	Comune di Berceto (PR) in Loc. Ghiare di Berceto CAP 43042 via Molino Vecchio n.133

Legale rappresentante Responsabile tecnico	e generalità acquisite agli atti, al prot. PG/2023/50868 del 22/03/2023
---	---

Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Berceto, Loc. Ghiare di Berceto CAP 43042 via Molino Vecchio n.133, in proprietà o in concessione, censito al Catasto terreni del Comune di Berceto al Foglio n.30, così individuato:

Coordinate UTM (centroide): E: 573918 - N: 4933461

Uso area / capannone	Foglio - mappali/particelle	Riferimenti C.T.R. (Carta Tecnica Regionale):	Superficie (mq)
Capannone produttivo con annessa tettoia in struttura metallica per ricovero mezzi Trattamento rifiuti non pericolosi con le operazioni R5 ed R13 Impianto di betonaggio	Catasto fabbricati: Foglio n. 30, particella n. 13, Destinazione d'uso D01 – D07 - proprietà	CTR n° 216043 elemento "GHIARE" alla scala 1:5.000	28.590 mq
Uso fabbricato e stoccaggio materiali misti Lago di decantazione a servizio del frantoio e relativo scarico S1	Catasto fabbricati: Foglio n. 30, particella n.1281, Destinazione d'uso Demaniale (Concessione)	CTR n° 216043 elemento "GHIARE" alla scala 1:5.000	8.237 mq
Stoccaggio materiali misti	Catasto fabbricati: Foglio n. 30, particella n.1282, Destinazione d'uso Demaniale (Concessione)	CTR n° 216043 elemento "GHIARE" alla scala 1:5.000	8.517 mq

Tabella 1 - Descrizione ipotetica delle macro-aree all'interno del centro trattamento e recupero rifiuti in progetto

Individuazione e capacità ipotetica delle macro-aree				
AREA	SUPERFICIE [m ²] (arrotondata)	VOLUME [m ³] (arrotondato)	TIPOLOGIA [*1]	Caratteristica
A	485	2090	2	Materiali fini
B	1000	4300	1	
C	855	3680	1	Materiali grossolani
D	1200	5160	2	
E	1850	7960	1	Trattati
F	730	3140	-	
G	790	3400	-	
TOTALE	6900	29730	Massima istantanea	
[*1] Tipologia come definita Decreto MITE				
TIPOLOGIA	SUPERFICIE [m ²]	VOLUME [m ³]		
1	3705	15940		
2	1685	7250		
Trattati	1520	6540		

L'autorizzazione comprende anche:

- l'attività di frantoio per la produzione e lo stoccaggio di inerti naturali;
- l'impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo.

b) DI STABILIRE che le attività di stoccaggio e recupero rifiuti verranno svolte rispettivamente nelle seguenti aree o "macro-zone" opportunamente adibite:

- macro-zone A e B: destinate principalmente ad ospitare i materiali fini e polverulenti e quelli eccessivamente umidi (attività svolta al coperto all'interno dei capannoni industriali);
- macro-zone C, D, E: messa in riserva (R13) e successivo trattamento (R5) dei rifiuti appartenenti alle altre categorie ammesse (attività interamente all'aperto);
- macro-zone F e G: settore a nord del centro saranno ubicate le aree di stoccaggio dei materiali trattati, in attesa delle refertazioni analitiche che li renderanno definitivamente definibili come aggregati recuperati (EoW) (attività svolta all'esterno);
- Insieme a queste macro-zone, vi saranno aree destinate ad ospitare rifiuti in deposito temporaneo non congrui al trattamento, in attesa di essere conferiti ad impianti debitamente autorizzati ed aree destinate ad ospitare i cassoni scarrabili per i rifiuti non trattabili ma recuperabili, in attesa del loro prelievo da parte di ditte autorizzate.

L'attribuzione succitata alle singole aree è da ritenersi puramente indicativa, stante le possibili modifiche nell'individuazione delle aree ed essendo per l'intera superficie aziendale garantite le medesime condizioni di presidio ambientale, che garantiscono la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

La loro strutturazione prevede la compartimentazione delle varie piazzole di gestione dei rifiuti tramite setti mobili, tipo new-jersey, che garantiscono flessibilità in relazione alle differenti tipologie ed ai differenti quantitativi di rifiuti in ingresso. In questo modo potranno essere accumulati volumi variabili delle differenti tipologie di rifiuto, garantendone sempre la separazione e la corretta gestione.

con le seguenti attrezzature/impianti in dotazione:

- frantoio mobile Crusher Track GCR 100 della REV, (dotato di: tramoggia della capacità di circa 3 mc, caricato da un escavatore meccanico, a sua volta rifornito da una pala gommata; vaglio vibrante; nastro trasportatore; elettrocalamita per l'intercettazione dei metalli ferrosi; sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri; carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore);
- (vaglio vibrante mobile Screening Track GSV 35/S della REV, - impiegato per ottenere granulometrie maggiormente selezionate; (semovente, autonomo, dalla grande capacità produttiva, adatto a materiali difficili e terrosi per bonifiche, ripristini e riciclaggio; inclinazione variabile dei piani; sistema idraulico efficiente e veloce per la messa in assetto operativo o di trasporto);
- Escavatore idraulico Komatsu HB215LC-2;
- Pala gommata Komatsu WA380-6;

- l'attività prevede una lavorazione di n° 5 ore lavorative/giorno (fascia oraria 7:30-12:30 / 14:30-17:30) per 250 giorni lavorativi/anno;

c) DI VINCOLARE la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Normativa di Rif.to: tip. DM 5/2/98 smi o DM 152/2022 smi o DM 69/2018	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	destino e/o caratteristiche EoW	Operazioni di Recupero	Potenzialità annua
				Sezione/A rea ubicazioni	t/anno
D.M. 152/2022 Allegato 1, lett.a), Tabella 1, punto 1 (Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione)	17 01 01	cemento	Aggregato recuperato certificato a.s. D.M. 152/2022 (destini previsti dall'Allegato 2, in conformità alle norme tecniche di cui alla Tabella 5)	R13 -R5	190.000
	17 01 02	mattoni			
	17 01 03	mattonelle e ceramiche			
	17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			
	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Aggregato recuperato certificato a.s. D.M. 152/2022 (destini previsti dall'Allegato 2, in conformità alle norme tecniche di cui alla Tabella 5) rispetto parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato 1		
	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ⁽¹⁾	Aggregato recuperato certificato a.s. D.M. 152/2022 (destini previsti dall'Allegato 2, in conformità alle norme tecniche di cui alla Tabella 5)		
	17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Aggregato recuperato certificato a.s. D.M. 152/2022 (destini previsti dall'Allegato 2) in conformità alle norme tecniche di cui alla Tabella 5)		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
D.M. 152/2022 Allegato 1, lett.a),	01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Aggregato recuperato certificato a.s. D.M. 152/2022	R13 - R5	5*8.000

Tabella 1, punto 2 (Altri rifiuti inerti di origine minerale)	01 04 09	scarti di sabbia e argilla	(destini previsti dall'Allegato 2 in conformità alle norme tecniche di cui alla Tabella 5)		
	01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
	01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
	10 12 01	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico			
	10 12 06	stampi di scarto ⁽²⁾			
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle, e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
	12 01 17	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 ⁽³⁾			
	19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			
DM 5.2.98 smi 7.1.3. lett. a) ⁽⁴⁾	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C Circolare MATT 15/07/2005, n. UL/2005/5205 + test di cessione conforme ad allegato 3 DM 05.02.1998	R13 - R5	2.000
7.1.3. lett. c) ⁽⁵⁾					
TOTALE:					250.000

⁽¹⁾ detriti di perforazione

⁽²⁾ costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso

⁽³⁾ costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

⁽⁴⁾ lett. a) Messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezione, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 DM 05.02.1998

⁽⁵⁾ lett. c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) + test di cessione (allegato 3 DM 5.2.98) sul rifiuto tal quale

2. Questi potranno essere trattati secondo differenti fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse che possono contemplare: macinazione; vagliatura; selezione granulometrica; separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

3. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima annua di rifiuti gestibili (R13-R5): **250.000** t/anno (di cui: tip. 1 DM 152/22: 190.000 t/anno - tip. 2 DM 152/22: 58.000 t/anno - tip. 7.1 DM 5/2/98: 2.000 t/anno);
- potenzialità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R5: **1.000** t/giorno (su 250 giorni lavorativi/anno);
- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **42.165** t (di cui: tip. 1 DM 152/22: 29.000 t - tip. 2 DM 152/22: 13.000 t - tip. 7.1 DM 5/2/98: 165 t);
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: **5 m**;
- lo sviluppo massimo in altezza dei cumuli di rifiuti di natura non inerte in deposito temporaneo dovrà non superare l'altezza di 4 m e comunque dovrà essere almeno un metro inferiore all'altezza del muro perimetrale della baia di deposito temporaneo, in ottemperanza ai disposti del Decreto Ministero dell'Interno del 26/07/2022);

4. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;

5. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:

- indicazione degli **estremi del presente provvedimento**;
- indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
- scadenza: **10 anni, più estensione di due anni, dalla data di rilascio del provvedimento regionale di PAUR**;
- importo: euro **€ 3.000.000,00** (euro tremilioni/00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011 (in forza della registrazione EMAS la ditta ha diritto alla riduzione del 50% dell'importo sopra indicato, esibendo, in sede di prestazione della garanzia finanziaria, certificato di Reg.ne EMAS in stato di validità);

6. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le attività previste dalla presente autorizzazione;

7. il presente provvedimento di Autorizzazione unica ha scadenza pari a 10 anni a far data dal rilascio del provvedimento regionale di PAUR;
8. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
9. devono essere rispettate le prescrizioni imposte nel Permesso di Costruire (Allegato n.5) e dall'Autorizzazione Paesaggistica rilasciati dal Comune di Berceto (Allegato n.3);
10. per le eventuali terre e rocce da scavo rientranti da analisi in Colonna B (tabella 1 - all. 5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/2006), per le stesse sarà necessario individuare una zona riservata. Nel caso rappresenti un evento saltuario si precisa che la stessa piazzuola, quando risulta libera, potrà essere impiegata come stoccaggio di terre e rocce da scavo rientranti da analisi in Colonna A, alla condizione che venga opportunamente bonificata dopo l'utilizzo dedicato; in tale fattispecie il tipo di rifiuto stoccato (e la sua conformità rispettivamente alla colonna A o alla colonna B) dovrà sempre essere opportunamente identificabile con apposita cartellonistica;
11. l'impianto dovrà essere dotato di una pesa per la determinazione ponderale dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di messa in riserva;
12. la tipologia di rifiuto dovrà essere evidenziata da apposita cartellonistica indicante il relativo codice EER;
13. si ricorda che tutta l'area aziendale interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti dovrà essere pavimentata e dotata con un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento;
14. l'attività di cernita rientrante nella messa in riserva "R13" può determinare la produzione di rifiuti nel caso in cui siano rinvenuti materiali estranei all'interno dei rifiuti conferiti. Detta verifica è condotta visivamente dal personale addetto all'impianto al momento dello scarico dei rifiuti nell'area di messa in riserva. In tal caso i succitati rifiuti estranei dovranno essere gestiti correttamente in deposito temporaneo, secondo i dettami dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i, in relazione alle loro caratteristiche e localizzati nel settore di conferimento rifiuti, in vista del successivo conferimento a terzi autorizzati;
15. le operazioni di recupero "R5" svolte sui rifiuti sopra elencati rientranti nel DM 152/2022 e s.m.i. e quindi soggetti ai dettami dello stesso, comportano la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le seguenti disposizioni:
 - dovranno essere rispettati: le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, i metodi di recupero, di campionamento e analisi, di verifica delle conformità sui prodotti ottenuti (EoW), le specifiche sui quantitativi massimi dei lotti, contenuti rispettivamente nel sistema di gestione descritto al "cap.3 "Inquadramento normativo" e cap.7 "Stato di progetto" del SIA - dicembre 2022" ai sensi del Decreto ministeriale (MITE) n. 152 del 27 settembre 2022, presentato dalla Ditta (acquisita agli atti di Arpae SAC Parma PG/2022/203858 del 13/12/2022 e al prot. agli atti della Regione Emilia-Romagna PG/2023/26456 del 13/01/2023);
 - rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 del DM n.152 del 27 settembre 2022 medesimo, nonché delle norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato:
Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: i criteri specifici che garantiscono la cessazione della qualifica di rifiuti per l'aggregato recuperato (materiale trattato), ai sensi

dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono una duplice refertazione analitica:

- Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d1) dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM (MITE) n° 152/2022] – con la verifica per gli analiti individuati dalla normativa del rispetto dei valori limite espressi come sostanza secca [mg/kg];
- Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d2) dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM (MITE) n° 152/2022] – con la verifica per gli analiti individuati dalla normativa del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l]. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2;

Marcatura CE dell'aggregato recuperato: tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di marcatura CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento. A tale proposito la normativa prevede quanto riportato in tabella. Nel centro di trattamento e recupero rifiuti della Ditta Grenti spa si prevede la produzione di tutti gli aggregati individuati, senza poterne al momento indicarne le proporzioni sul totale.

Norme marcatura CE (previste dal DM 152/2022):

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche

In aggiunta alle marcature CE previste dalla normativa, ed anzi richiamate in tabella, si prevedranno anche quelle relative al recupero di materiali ceramici (cod. EER 101208) per i quali si prevedranno specifici trattamenti che permettano il recupero dei rifiuti presso gli stessi impianti che li hanno prodotti. In questo caso specifico si prevede siano gli stessi produttori ad indicare le peculiarità dei trattamenti di recupero, al fine di poter disporre di un aggregato recuperato immediatamente reimpiegabile nel ciclo produttivo;

- ciascuna Dichiarazione di Conformità (il cui modello è conservato agli atti e conforme all'Allegato 3 del DM 152/2022) dovrà riportare uno o più degli scopi specifici cui è destinato il singolo lotto, fra quelli di cui all'Allegato 2 del DM 152/2022;
- le terre e rocce da scavo perverranno all'impianto previa classificazione analitica preliminare all'ingresso al centro, mediante analisi di non pericolosità confrontando i parametri analitici con i limiti indicati in tabella 1 - Allegato 5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/2006 individuando i terreni in colonna A (residenziale) o colonna B (produttivo). I terreni una volta entrati andranno stoccati in piazzole separate per terreni in colonna A e colonna B;
- il materiale stoccato sarà interessato da eventuale separazione delle frazioni incongrue anche mediante vagliatura e trattamento nell'impianto all'interno del capannone. Il materiale, una volta terminato il processo di recupero, entro il raggiungimento del lotto massimo di 3.000 mc di aggregato recuperato prodotto, verrà sottoposto ai controlli analitici di Tabella 2 e al Test di

Cessione previsto dalla Tabella 3 di cui all'Allegato 1 del D.M. 152/2022;

- i lotti di EoW prodotti dal processo di recupero assoggettato al DM 152/2022 non potranno essere commercializzati senza aver ottenuto la certificazione ISO 9001, fatte salve diverse indicazioni che potrebbero essere contenute in successivi provvedimenti di revisione ministeriale del decreto stesso;
 - il Gestore dovrà attuare nei tempi previsti le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali conseguenti ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 152/2022 da parte del Ministero competente;
16. le operazioni di recupero "R5" svolte sul rifiuto cod. EER 17 08 02 (rientrante nel DM 05/02/1998 e non nel DM 152/2022) riconducibile alla tipologia 7.1 - allegato 1 - suballegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i., comportano la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le seguenti disposizioni:
- dovranno essere rispettati: le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, i metodi di recupero, di campionamento e analisi, di verifica delle conformità sui prodotti ottenuti (EoW), le specifiche sui quantitativi massimi dei lotti, contenuti rispettivamente nel sistema di gestione descritto al "cap.3 "Inquadramento normativo" e cap.7 "Stato di progetto" del SIA - dicembre 2022", presentato dalla Ditta (acquisita agli atti di Arpae SAC Parma PG/2022/203858 del 13/12/2022 e al prot. agli atti della Regione Emilia-Romagna PG/2023/26456 del 13/01/2023), relativi al DM 05/02/98 smi;
 - rispetto dei criteri di cui alla rispettiva tipologia 7.1 di cui all'Allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/1998 smi, riguardo ai destini d'uso previsti dal DM stesso; in particolare:
 1. per il recupero previsto al punto 7.1.3 lett. a) Messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezione, dovrà essere effettuato il test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 DM 05.02.1998 e osservata la conformità alle caratteristiche di cui all'allegato C Circolare MATT 15/07/2005, n. UL/2005/5205;
 2. per il recupero previsto al punto 7.1.3 lett. c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento di cui al punto a), dovrà essere effettuato il test di cessione (allegato 3 DM 5.2.98) sul rifiuto tal quale e osservata la conformità alle caratteristiche di cui all'allegato C Circolare MATT 15/07/2005, n. UL/2005/5205;
 - ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici cui è destinato il singolo lotto, fra quelli previsti dal DM 05.02.1998 e s.m.i. Allegato 1, suballegato 1, tipologia 7.1 punto 7.1.3 lett. a) e c);
17. l'area dovrà essere adeguatamente recintata, secondo il progetto approvato dagli Enti competenti nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi di PAUR;
18. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
19. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
20. i rifiuti da trattare e quelli prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria "Tav.

All.15 “Stato di progetto - PLANIMETRIA GENERALE, Organizzazione delle aree e viabilità” rev. 02 - 31/10/2022, presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2023/167835 del 04/10/2023 (Allegato n.6);

21. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
22. il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui, rispettivamente agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
23. la Ditta GRENTI S.p.a. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
24. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
25. l'acqua utilizzata per la nebulizzazione dovrà essere clorata, in modo particolare durante la stagione calda, al fine di prevenire il rischio legionella;
26. i cumuli di materiale da trattare e trattato dovranno essere mantenuti, compatibilmente con le esigenze di trattamento, costantemente umidi;
27. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta, al fine di limitare la formazione di polveri e rumore;
28. le aree di cantiere dovranno essere mantenute, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnate;
29. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
30. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa per evitare fenomeni di ri-sospensione;
31. i mezzi (di proprietà) utilizzati per i trasporti da e per il sito dovranno essere dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini;
32. la Ditta, come già prescritto in ambito di VIA e a cui si rimanda, dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi i 5 m/sec; detto andamento del vento andrà monitorato strumentalmente per permettere eventuali ulteriori valutazioni di merito;
33. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento; la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

c) DI PRENDERE ATTO per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) della Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma prot. PG/2024/9071 del 17/01/2024, cui si rimanda per il rispetto delle relative prescrizioni e considerazioni, espressi sulla base dei contenuti della valutazione

previsionale di impatto acustico redatta da personale con qualifica di Tecnico competente in acustica ed allegata all'istanza in esame, nonché di prendere atto, altresì, che il Comune di Berceto e AUSL non hanno espresso elementi aggiuntivi e/o prescrittivi ulteriori.

Nello specifico, visti:

- la prevista predisposizione di una barriera acustica perimetrale di altezza pari a circa 3 metri lungo il lato S/O, già in parte realizzata;
- l'effetto schermante che il nuovo capannone di progetto esercita sulla rumorosità emessa dai mezzi d'opera e dall'impianto stesso;
- l'effetto schermante dei nuovi cumuli di rifiuti, più estesi e più alti (sino a 5 metri) rispetto a quelli previsti allo stato di fatto;

si prescrive:

1. una verifica fonometrica post operam presso i ricettori maggiormente esposti nelle condizioni di massimo disturbo, da effettuarsi entro 30 giorni dal momento di attivazione degli impianti (compresa l'implementazione delle barriere acustiche presenti al contorno dell'areale sia in prossimità dell'accesso, sia lungo il confine sud dell'area in progetto, nonché la messa in opera di barriere acustiche in direzione dello stabilimento contestuale alla modifica che sarà apportata al tratto viario) e il cui esito dovrà essere trasmesso al Sindaco del Comune di Berceto e ad Arpae entro 30 giorni dal suo svolgimento mediante apposita relazione redatta da tecnico abilitato in acustica;
2. dovrà inoltre essere previsto un monitoraggio acustico, con cadenza annuale e con misurazioni riferite ad una durata di 24 ore di una giornata lavorativa "tipo", in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto (potendo variare in relazione all'andamento dell'attività), così da permettere la verifica del rispetto dei limiti di legge. Fatta salva la verifica di particolari criticità degli aspetti considerati, si prevede la possibilità che la Ditta possa richiedere, attraverso formale e motivata istanza, la diminuzione di tale frequenza.

d) Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE: - "Motore a gasolio a servizio del frantoio" con potenzialità pari a 168 kW;

EMISSIONE: - "Motore a gasolio a servizio del vaglio" con potenzialità pari a 94 kW;

Polveri cad	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) cad.	4000	mg/Nm ³

Ossido di carbonio cad	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

subordinandolo specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Impianto di frantumazione mobile Crusher Track GCR 100 alimentato con motore a gasolio da 168 kW

Le emissioni che si generano dalle fasi di frantumazione dovranno essere abbattute tramite i dispositivi di nebulizzazione presenti.

Il frantoio è dotato in più parti di sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri e di un carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore. ed è composto da:

- deferrizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);
- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- nastro di messa a cumulo materiale sotto-griglia;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;
- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

Il funzionamento sarà pari a 5 h/giorno per un totale di 250 giorni/anno.

Vaglio vibrante mobile Screening Track GSV 35/S alimentato con motore a gasolio da 94 kW

All'uscita dal frantoio, i materiali saranno convogliati con il nastro trasportatore al vaglio semovente per le successive fasi di trattamento.

Le emissioni che si generano dalle fasi di vagliatura dovranno essere abbattute tramite i dispositivi di nebulizzazione presenti.

EMISSIONE N. 02 "Aspirazione - abbattimento polveri - caricamento automezzi e carico silos".

Gli effluenti polverosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad un impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....5.000 Nm³/h
 Durata ore/giorno.....8 h
 Durata giorni/anno.....200 giorni

Altezza minima.....6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato; i tratti all'aperto devono essere coperti per limitare la diffusione di polveri; tutti i punti di trasferimento devono essere incapsulati;
- dovranno essere presenti irrigatori fissi/mobili in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori mobili localizzati per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
- i depositi di materiale con scarsa movimentazione dovranno essere adeguatamente protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione anche automatici e/o temporizzati;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni meteo-climatiche;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovranno essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli tramite irrigatori fissi e/o mobili;
- dovrà essere prevista la periodica pulizia delle superfici pavimentate con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri e possibilmente tutti i trasporti di materiali potenzialmente polverulenti dovranno essere effettuati con mezzi chiusi o telonati;
- le uscite dall'area alla rete stradale pubblica dovranno essere munite con efficaci vasche di pulizia, come ad es. impianti di lavaggio delle ruote;
- dovranno essere previsti monitoraggi visivi, da condursi con una cadenza almeno settimanale, per la verifica dell'efficacia degli interventi di bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale, che dovrà essere rapportata alle caratteristiche climatiche ed al volume dei trasporti;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Si prescrive di presentare, entro 60 giorni dall'efficacia del presente provvedimento, una relazione di aggiornamento delle caratteristiche tecniche e strutturali del frantoio di inerti naturali al servizio dell'impianto di betonaggio.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

e) per la matrice scarichi idrici

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo scarico idrico:

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individua come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- ❖ denominazione scarico: S1;
- ❖ tipo di refluo scaricato:
 - acque reflue industriali in uscita dal troppo pieno di emergenza dell'impianto di trattamento per il riciclo totale nel ciclo produttivo delle acque derivate dalle varie fasi lavorative;
 - acque meteoriche di dilavamento derivate dai piazzali impermeabilizzati;
 - acque reflue di natura domestica provenienti dall'abitazione di custodia, dagli spogliatoi e dagli uffici;
- ❖ corpo idrico ricettore: lago di frantoio, quindi poi Torrente Manubiola;
- ❖ bacino: Fiume Taro;
- ❖ volume scaricato: 1.000 m³/anno;
- ❖ portata media: 0,002 m³/s;
- ❖ portata massima: 0,005 m³/s;

Lo scarico è autorizzato nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio delle attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest, Serv. terr.le di Parma del 17/01/2023 prot PG./2024/9071 e nel nulla osta Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria della procedura di PAUR/VIA, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1. le acque reflue industriali e di dilavamento dovranno essere sottoposti ad un trattamento di chiarificazione costituito da due vasche di sedimentazione a due scomparti servita da un sistema filtrante lamellare per la separazione degli idrocarburi;
 2. acque reflue di natura domestica dovranno essere sottoposte ad un trattamento di depurazione conforme ai disposti della DGR n. 1053/2003 per lo scarico in corpo idrico da ricondursi a titolo di esempio ad un degrassatore per i reflui derivati dalla cucina, collegato in serie ad una fossa settica tipo Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico deputati al trattamento delle restanti tipologie di acque reflue domestiche. Detti sistemi di chiarificazione dovranno essere opportunamente dimensionati in ragione degli abitanti equivalenti presenti.
 3. Il pozzetto di campionamento per le verifiche analitiche a carico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue di natura industriale dovrà essere posta a monte del punto di congiunzione con la condotta di scarico delle acque reflue di natura domestica.
 4. Le acque meteoriche di dilavamento e industriali dovranno rispettare i limiti di immissione in un corpo idrico superficiale nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla Tabella 3 – Allegato 5 – Parte III D.Lgs.152/2006 smi.
 5. Le reti interne di raccolta e deflusso succitate dovranno mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde.
 6. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso e non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
 7. Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
 8. Il gestore dovrà garantire la regolare gestione e la manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 9. La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.
- Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
10. In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae indicando le cause

dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11. Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
12. La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
13. Sono fatti salvi altresì ulteriori elementi prescrittivi che si rendessero necessari in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

f) DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

g) DI STABILIRE CHE:

- il presente provvedimento costituisce endoprocedimento del Provvedimento Ambientale Unico Regionale, pertanto avrà efficacia nel giorno di emissione della Deliberazione della Giunta Regionale di pronuncia sul procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alla rivalutazione della prestazione della garanzia finanziaria, come definita alla prescrizione di cui alla lett. c) punto 5. delle prescrizioni relative alla matrice rifiuti;
- il presente provvedimento revoca e sostituisce l'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-4672 del 24/11/2016 e smi (voluta alla Ditta Grenti SPA Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-3924 del 30/07/2018) e il titolo autorizzativo rilasciato entro il provvedimento di VIA con DGP 359/2014 e smi, una volta divenuto efficace questo provvedimento;
- la Ditta autorizzata dovrà comunicare ad Arpae SAC Parma e Arpae A.P.A. sede di Parma la data di avvio effettivo del completamento dell'ampliamento così come l'inizio dell'attività di progetto;
- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri

Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;


- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

h) SI INFORMA INOLTRE CHE:

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 - Allegato 1: parere espresso da AUSL;
 - Allegato 2: parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza;
 - Allegato 3: Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Berceto;
 - Allegato 4: parere di vincolo idrogeologico, Unione dei Comuni Valli taro e Ceno;
 - Allegato 5: Permesso di Costruire (P.d.C.) n.2/2024 rilasciato dal Comune di Berceto (prot. n.2966 del 08/02/2024);
 - Allegato n.6: planimetria "Tav. All.15 "Stato di progetto - PLANIMETRIA GENERALE, Organizzazione delle aree e viabilità" rev. 02 - 31/10/2022, presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2023/167835 del 04/10/2023.

Sinadoc n. 38527 / 2023 (AU art.208) - 40009/2022 (PAUR)

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003788

DATA: 17/01/2024

OGGETTO: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato "Ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in località Ghiare di Berceto"; autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 278 del 15 Luglio 2022 presso lo stabilimento GRENTI S.p.A. in Ghiare di Berceto – Via Molino Vecchio n 133.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Luca Grilli

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003788_2024_Lettera_firmata.pdf	Grilli Luca; Vignali Milena	C3CA2B66DE8E548DB68F6515D41E474C 90B082B2FC8F43F0ED6F886EE65C74A6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato “Ampliamento dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in località Ghiare di Berceto”; autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 278 del 15 Luglio 2022 presso lo stabilimento GRENTI S.p.A. in Ghiare di Berceto – Via Molino Vecchio n 133.


In riferimento alla Vostra convocazione di Conferenza dei Servizi pervenute allo scrivente Servizio in data 08.01.2024 prot. 1066, relativo alla Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato “Ampliamento dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in località Ghiare di Berceto”; autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 278 del 15 Luglio 2022 presso lo stabilimento GRENTI S.p.A. in Ghiare di Berceto – Via Molino Vecchio n 133

Preso atto :

- della documentazione allegata
- di quanto emerso nelle Conferenze dei Servizi del 11.05.2023 e del 23.11.2023

Valutato:

- che non si evidenzia l’insorgenza di problemi igienico Sanitari



Visto quanto sopra e non potendo partecipare alla Conferenza dei Servizi del 17.01.2024, per quanto di competenza si esprime

si conferma PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Luca Grilli

Responsabile procedimento:
Luca Grilli



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma,

COMUNE DI BERCETO
S.U.A.P.
c.a. Responsabile Servizio Ambiente
Geom. Paolo Armani
Via Marconi n. 18
43042 – BERCETO (PR)
PEC:
suap@postacert.comune.berceto.pr.it

Prot. n.

Class. 34.43.04/4157/2023

All. -

p.c. ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
PEC:
aopr@cert.arpa.emr.it
Sinadoc n. 40009/2022
fascicolo RER 1317/3/2023
PG. 26456 del 13.01.2023

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Rif. nota prot. n. 2428 del 23.1.2024
Ns. prot. n. 758 del 23.1.2024

PR-BN/ 64

Oggetto: Comune di BERCETO (PR)

D. Lgs. 42/2004 e smi. Parte Terza “*Beni Paesaggistici*” – art. 146, c. 5, DPR 31/2017

Intervento: *Ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti.*

Richiedente: Grenti spa.

Ubicazione: *località Ghiare - Berceto*

Parere

Con riferimento alla nota segnata a margine ed alla relativa documentazione contenente la proposta di autorizzazione trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi, valutate le istruttorie compiute, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, preso atto della Determinazione n. 336 del 17/08/2023 – Ufficio Tecnico del Comune di Berceto, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ritiene che le opere previste non presentino impatti negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato.

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere positivo** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati con la seguente prescrizione:

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali, si precisa che l'area in cui ricade l'impianto non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Ciò premesso, considerato il carattere arealmente circoscritto dell'intervento nonché la consistenza limitata delle attività di scavo previste, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle opere, fermo restando il richiamo al disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:

Maria Luisa Laddago

C=IT

O=MiC

Responsabile del procedimento Arch. Marisa Pattacini
Tel. 0521-212321, e-mail: marisa.pattacini@cultura.gov.it
Responsabile e referente dell'istruttoria archeologica: dott. Marco Podini,
funzionario archeologo, tel. 0521-212347 - mailto: marco.podini@cultura.gov.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311 - sito web: <https://sabap-pr.cultura.gov.it/>
PEC: sabap-pr@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-pr@cultura.gov.it



COMUNE DI BERCETO

(Provincia di Parma)

AREA AMBIENTE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 62 DEL 06-02-2024

Oggetto: Intervento di ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Ghiare di Berceto (AUTPA 2/2024). Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42 del 22/02/2004 e s.m.i.;

VISTO il decreto Sindacale n. 4/2022 del 01/10/2022 con il quale si nomina quale responsabile di servizio il sottoscritto, con riferimento all'area Servizio Tecnico-Manutentivo (Ufficio Servizio idrico – Manutenzione Infrastrutture – Bollettazioni, Ufficio Opere - Lavori Pubblici - Gestione Patrimonio e informatica, Ufficio Ambiente, Ufficio servizio Cimiteriale);

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica pervenuta via pec al prot. 360 del 19/01/2023 da parte di ARPAE nell'ambito dell'iter del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da parte della ditta Grenti S.p.a., per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Ghiare di Berceto - AutPA 2/2024;

VISTO il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1388 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 134 del 21.12.2007 e successiva Variante approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti, e in particolare il Piano Strutturale Comunale – PSC approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 27/09/2013, depositato in data 23/10/2013, Regolamento Urbanistico Edilizio -R.U.E. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28/11/2013, depositato in data 02/01/2014, Variante specifica al RUE 2018 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/11/2018, depositata in data 27/12/2018, Variante specifica al PSC-RUE 2020 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2021 depositata in data 15/09/2021, Variante specifica PSC-RUE 2021 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2022 depositata in data 18/01/2023;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto prevede l'ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Ghiare di Berceto all'interno di area già adibita alla lavorazione di materiali litoidi (frantoio), consistente in una serie di opere comprendenti principalmente costruzione di nuovo capannone con tettoia e aree scoperte separate per deposito rifiuti e materiali e relativi impianti;



**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

CONSIDERATO che i beni tutelati riferiti alle azioni di progetto risultano nello specifico i seguenti:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, in specifico: R.D 11/12/1933 n° 1775 n. 174 tutto il corso del “torrente Manubiola”;

I beni da tutelare, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs 42/2004 e smi risultano essere i seguenti:

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ove presenti e interferenti;

ATTESO che l’intervento in questione, unitamente ai relativi elaborati tecnici allegati, è stato esaminato dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio nella seduta n. 1 del 22/01/2024, la quale ha espresso in proposito parere favorevole senza alcuna prescrizione;

RITENUTO l’intervento compatibile rispetto ai valori paesaggistici della zona e congruo rispetto ai criteri di gestione dell’area interessata;

VISTO il parere favorevole del sottoscritto, Responsabile del Servizio Ambiente in merito che prescrive quanto segue:

- che vengano eseguite con la massima cura e a regola d’arte tutte le necessarie opere accessorie previste, in particolare quelle di convogliamento e regimazione delle acque superficiali anche in riferimento agli ambiti circostanti al fine di prevenire fenomeni di dissesto ed erosione;
- che l’intervento si conformi ad eventuali prescrizioni che venissero impartite da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;

VISTA la relazione tecnica del sottoscritto Responsabile del Servizio Ambiente (responsabile del procedimento delle istruttorie tecnico / amministrative delle richieste di autorizzazione paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), relativa alle motivazioni che hanno portato alla presente proposta di autorizzazione paesaggistica;

VERIFICATO che non essendo ancora stati approvati i nuovi piani paesaggistici, ai quali dovranno conformarsi gli strumenti urbanistici vigenti, come inteso e riferito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza il procedimento da seguire per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ora sia quello di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/’04 e s.m.i.;

VISTA e richiamata la precedente determina del sottoscritto responsabile del servizio ambiente n. 43 del 23.01.2024 di proposta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., relativamente al progetto in questione per l’ampliamento dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Ghiare di Berceto - AutPA 2/2024;

VISTA ora la nota prot. n. MIC_SABAP-PR 0000888-P del 26/01/2024 pervenuta via pec da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza in data 05/02/2024 assunta al prot. n. 2784 con la quale la stessa esprime il proprio parere positivo nel merito in quanto le opere previste non presentano impatti negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato, senza alcuna prescrizione;



**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

RITENUTO quindi, in seguito al ricevimento del parere favorevole citato, di procedere ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 42/2004 e smi ad autorizzare ai fini paesaggistici l'intervento in questione;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

VISTA in particolare la nota della Regione Emilia Romagna prot. PG/2009/0297808 del 31/12/2009, relativa alla disciplina da applicarsi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in vigore dal 1 gennaio 2010;

VISTE inoltre le modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, convertito con modifiche dalla Legge 12/07/2011 n. 106 all' art. 146 del D.Lgs 146 del D.Lgs. 42/ 04;

VISTA la circolare della Regione Emilia Romagna prot. PG..2011.0182418 del 27/07/2011;

DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ai fini paesaggistici, la società Grenti Spa richiedente, relativamente all'intervento di ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Ghiare di Berceto - AutPA 2/2024, beni tutelati: - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, in specifico: R.D. 11/12/1933 1775 n. 174 tutto il corso del Torrente Manubiola; ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs 42/2004 e smi risultano essere i seguenti: i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ove presenti e interferenti; con la seguente prescrizione:
che vengano eseguite con la massima cura e a regola d'arte tutte le necessarie opere accessorie previste, in particolare quelle di convogliamento e regimazione delle acque superficiali anche in riferimento agli ambiti circostanti al fine di prevenire fenomeni di dissesto ed erosione;
- 2) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell' art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- 3) DI DARE ATTO che ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la presente autorizzazione paesaggistica é impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse;



- 4) DI TRASMETTERE a conclusione del procedimento, il presente provvedimento autorizzativo e copia del parere espresso da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, alla Regione Emilia Romagna (direttamente attraverso apposito portale informatico regionale) e alla società Grenti S.p.a. richiedente;



**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**



Il Responsabile
Paolo Armani



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Comuni di: Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Tornolo e Varsi



Unione Montana Appennino Parma Est

SERVIZIO DI DIFESA DEL SUOLO DELEGATO IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

AREA TECNICA – UTU UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

Trasmessa a mezzo PEC

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente
e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1
43121 Parma

p.c. Ufficio Sicurezza territoriale e protezione civile
PARMA
Strada Garibaldi, 75
43121 Parma

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) – STABILIMENTO GRENTI S.p.A. – GHIARE DI BERCETO (PR) – PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO

In merito alla domanda di autorizzazione relativa agli interventi in oggetto per la "REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN STRUTTURA METALLICA CON ANNESSA TETTOIA SU AREA IN PARTE GIÀ PAVIMENTATA ED IN PARTE DA PAVIMENTARE SENZA RIMOZIONE DI AREE VERDI" in loc. Ghiare di Berceto nel comune di Berceto al mappale n. 13 del foglio n. 30, dal punto di vista del Vincolo Idrogeologico, come specificato dalla nota PC/2019/0064800 del 23/12/2019 da parte della Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI della Regione Emilia – Romagna, dovrebbe trovare applicazione l'art. 97 con "lo speciale permesso" del Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, anziché le disposizioni dettate dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal relativo regolamento di attuazione in materia di vincolo idrogeologico.

Inoltre la DGR 1117/2000, al punto 2.8.4 "INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI" ribadisce che "I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523."

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Unico
Ing. Bacchieri Cortesi Giampiero**

(F.to digitalmente)

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2PC/2024 del 05/02/2024

Prot. gen. n. 360 del 18/01/2023.

(ai sensi dell'art.18 della L.R. 30 Luglio 2013, N.15)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda per il permesso di costruire presentata in data **18/01/2023**, **Prot. gen. n. 360**, dalla ditta **GRENTI SPA**, codice fiscale 01514520343, domiciliata in Solignano Via Marconi n. 6 e **rappresentata dal sig. Giuseppe Grenti (c.f. GRNGPP55H21G337Q)**, in qualità di **legale rappresentante**, tendente a ottenere, in esecuzione del **progetto redatto da: ing. Roberto Giovannelli**, con studio in Felino (PR) via Primo Savani n. 6, codice fiscale GVNRR86S11G337P, iscritto all'ordine ingegneri di Parma al n. 2873/A, il permesso di costruire per eseguire in questo Comune in località **Mulino Vecchio 133**, sul terreno distinto al catasto di Berceto al foglio **30** con mapp. n. **13**, ai sensi degli art. 10-11-12-13 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., nonché della L.R. 30 Luglio 2013, n. 15, ai sensi dell'art. 18, i lavori di: **procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato "Ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in località Ghiare di Berceto; autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e contestuale istanza di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 278 del 15 Luglio 2022 presso lo stabilimento GRENTI S.p.A. in Ghiare di Berceto – Via Molino Vecchio n 133.**

Premesso che il presente atto è endoprocedimentale alla pratica ARPAE Sinadoc n 40009/2022 fascicolo RER 1317/3/2023 PG. 26456 del 13.01.2023;

Premesso inoltre che l'ing. Roberto Giovannelli è stato incaricato con procura speciale dal richiedente per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della pratica e di ogni ulteriore attività necessaria;

Vista l'attestazione del richiedente, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire;

Vista la dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento Edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico sanitaria;

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire;

Vista l'asseverazione relativa alla disciplina antisismica, di cui al MUR A1/D1, del progettista architettonico e strutturale relativamente al deposito non contestuale, allegato relazione tecnica ed elaborati grafici delle strutture (prot. 2820 del 06/02/2024);

Visti gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui al verbale n. 1, in data 22/01/2024 con parere favorevole;

Vista la legge 15.05.1997 n.127 e successive modifiche, che demanda al Responsabile del Servizio Tecnico il rilascio del presente atto.

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché il Piano Urbanistico Attuativo (Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata a carattere produttivo) presettato al Comune di Berceto in data 08/08/2012 e relativa approvazione con Delibera del Consiglio Comunale n 11 del 24/03/2014;

Visto il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica);

Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018: Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018);

Vista la LR 19/2008 in merito alla riduzione del rischio sismico;

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003;

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 – legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni – decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – legge 5 febbraio 1992, n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui la legge 5 marzo 1990, n.46 e la legge 9 gennaio 1991, n. 10 modificata dal D.Lgs 192/2005, il D.lgs. 311/2006 della delibera di assemblea Regionale n. 156/2008;

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico ambientali e , in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le relative norme di attuazione a livello locale;

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto;

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla **prevenzione degli infortuni** ed in materia di **sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)**;

2) - Il presente Permesso di Costruire è rilasciato **facendo salvi i diritti e gli interessi dei terzi**, verso i quali il titolare del permesso di costruire assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune di Berceto da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal Permesso di Costruire stesso;

3) - Deve **evitarsi** in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose;

4) - Per manomettere il **suolo pubblico** il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;

5) - L'**allineamento stradale** e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;

6) - Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono **responsabili** di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire;

7) - Per le costruzioni eseguite in **difformità** dal permesso di costruire trova applicazione il DPR 380/2001 e la LR 23/2004;

8) - Il rilascio del permesso di costruire **non vincola** il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente

permesso di costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

9) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una **tabella** o un apposito **cartello** con le seguenti indicazioni:

Ditta concessionaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire;

10) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne **immediata notizia** all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

11) - Il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati grafici di progetto, **corrispondono a verità**. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;

12) - L'intestatario del presente Permesso di Costruire e per esso l'impresa costruttrice e il Direttore dei Lavori, dovranno avvertire per iscritto l'Ufficio Tecnico Comunale del **giorno di inizio dei lavori, di copertura dell'edificio e di fine dei lavori**;

13) - Il presente Permesso di Costruire è rilasciato senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica della costruzione. Si intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il Direttore dei Lavori, l'esecutore delle opere, secondo le vigenti disposizioni di legge;

14) - Dovranno essere rispettate le prescrizioni e le raccomandazioni per l'esecuzione dell'intervento in oggetto eventualmente contenute nella relazione geologica - geotecnica relativa all'intervento stesso;

15) - Dovranno essere rispettate, altresì, le prescrizioni impartite dall'organo competente in sede di rilascio del Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. n.3267 del 30.12.1923 e legge regionale 27.02.1994 n.6), nel caso l'intervento in questione ricada in zona soggetta a tale vincolo;

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente permesso di costruire, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art.3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

-a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza della spesa di urbanizzazione (art. 16 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 come modificato dal D. Lgs. n.301 del 27/12/2002) mediante:

il pagamento della somma di € **9.845,87**, come da ricevuta in data 08/02/2024 (Avviso PagoPa 44/2024);

-b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo per oneri diversi (D+S+CS) ai sensi delle norme vigenti mediante:

il pagamento della somma di € **4.612,27**, ricevuta in data 08/02/2024 (Avviso PagoPa 44/2024);

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 ("Semplificazione della disciplina edilizia");

Visto l'art.107, comma 3, lett.f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

C O N C E D E

Alla ditta **GRENTI SPA**, come sopra generalizzata, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e ai sensi degli artt.18 e 19 della L.R. 30 Luglio 2013, n.15;

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni generali definite dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio e particolari sotto riportate, e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, quindi entro la data del 08/02/2025 si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dal rilascio del presente atto e viene pertanto fissato al 08/02/2027;

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 19, della L.R. 15/2013;

Il presente permesso è irrevocabile; si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine fissato.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Avviso dell'avvenuto rilascio del presente atto sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale Comando di Polizia Urbana, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Del rilascio del presente Permesso di Costruire verrà data notizia all'Albo Pretorio. Chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale dell'atto unitamente agli elaborati allegati e richiedere al Sindaco, ai sensi della L.R. 15/2013, entro dodici mesi dal rilascio il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. Durante il periodo di validità del Permesso di Costruire, l'Ufficio Tecnico Comunale verificherà la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione, secondo le modalità stabilite dal Vigente Regolamento Edilizio e comunque su un campione di almeno il 20 % degli interventi realizzati.

Dalla Sede Comunale, addì **08/02/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il Sindaco Luigi Lucchi
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.